



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza
Alla Giunta per il Regolamento
Al Rappresentante dell'opposizione
Al Presidente della II Commissione Permanente
Ai Presidenti dei Gruppi consiliari
Al Segretario Generale del Consiglio
Al Direttore Generale Attività Legislativa
LL. SS.

Oggetto: Rettifica art. 10, co. 1, e art. 22, co. 4, della proposta di regolamento rubricata: *"Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania"*. Reg. Gen. n. 388, licenziata nella seduta della Commissione consiliare *"Affari istituzionali"* del 14 gennaio 2025

In ordine alla proposta di regolamento oggettivata, si rettificano due meri errori materiali come di seguito specificato:

- a) All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: *"comma 3"* sono sostituite con le seguenti: *"comma 4"*;
- b) All'articolo 22, comma 4, il numero *"112"* è sostituito con il seguente: *"122"*.

Si riportano, in allegato, i commi degli articoli in parola, che si sostituiscono nel corpo normativo.

Cordialità

Dott. Giuseppe Sommese



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Il Presidente

Art. 10, co. 1: “Agli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato nel ruolo del personale del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di altre pubbliche amministrazioni, comprese le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e di enti o società incluse nel perimetro del bilancio consolidato adottato, ai sensi dell’articolo 11 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Possono essere, altresì, chiamati a far parte degli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale collaboratori con contratto di diritto privato, esperti e consulenti, nel rispetto del limite del 30% del tetto massimo della spesa complessiva determinata ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del presente regolamento”.

Art. 22, co. 4: “La spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa soggiace ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122”.